



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/03/2011

=====

ADDI' 11/03/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORCE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BIONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: POLVERINI - LOLLOBRIGIDA - SANTINI - SENTINELLI

DELIBERAZIONE N. 91

Oggetto:

Approvazione della proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione dell'intervento denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Segni - Ampliamento di una struttura turistica esistente - Ristorante "La Noce" di Ambrosetti Nino e C. - Cod. ASP 2088", in variante al P.R.G. vigente.





91. 11 MAR. 2011 *rn*

OGGETTO: Approvazione della proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione dell'intervento denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane – Comune di Segni – Ampliamento di una struttura turistica esistente – Ristorante "La Noce" di Ambrosetti Nino e C. – Cod. ASP 2088", in variante al P.R.G. vigente.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica

PREMESSO

Che l'art. 2, comma 203, lett. d) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 individua tra gli strumenti di programmazione negoziata aventi lo scopo di regolare gli interventi che coinvolgano una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che implicino decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali anche gli accordi definiti "Patti Territoriali";

Che in data 4 novembre 2002 la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed altri soggetti interessati hanno siglato il protocollo d'intesa del "Patto Territoriale delle Colline Romane";


Che il comma 204 del citato art. 2, L. 662/96, consente l'eventuale utilizzo della procedura degli accordi di programma di cui all'art. 27, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora art. 34, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali;

Che l'intervento in oggetto è inserito nel Patto Territoriale delle Colline Romane, sottoscritto anche dalla Regione Lazio;

Che in merito al medesimo si è verificata la possibilità di concludere tale accordo di programma in apposita conferenza di servizi, conclusasi il 19 dicembre 2007;

CONSIDERATO

Che l'intervento prevede la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica da adibire ad albergo per una superficie utile lorda di mq 2135,93 con sviluppo di volumetria pari a mc 5540,38. Questo edificio è costituito da quattro piani fuori terra e da un piano interrato adibito ad autorimessa. Al piano terra trovano ubicazione gli uffici, la reception, il bar e relativi locali accessori. Ai tre piani superiori vengono realizzate le strutture ricettive distinte rispettivamente in residence, al primo piano, e stanze d'albergo, ai due piani superiori;



91 11 MAR. 2011

Che le aree esterne non occupate né dall'edificio esistente, che non subirà modifiche, né dal nuovo, sono sistemate a viabilità, verde e parcheggi, per una superficie pari a mq 3200,00;

Che tale opera comporta un incremento occupazionale di 14 unità.

RITENUTO

Di approvare la proposta di Accordo di Programma in parola;

VISTO

Lo schema di Accordo di Programma;

La deliberazione del Consiglio Comunale di Segni n. 32 del 4 agosto 2005;

La deliberazione del Consiglio Comunale di Segni n. 3 del 21 febbraio 2006;

La deliberazione del Consiglio Comunale di Segni n. 19 del 31 maggio 2006;

I verbali ed i pareri della conferenza di servizi allegati al presente atto;

Gli elaborati progettuali elencati nello schema di accordo di programma;

VISTO

Lo Statuto della Regione Lazio;

La L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

L'art. 2, commi 203 e 204 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

L'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

La L.R. 22 ottobre 1993, n. 57 "Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";

La L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio";

Il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale" e s.m.i.;


RITENUTO

Che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità



91 11 MAR. 2011 *re*



DELIBERA

Per quanto riportato in premessa,
di approvare la proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione dell'intervento denominato: Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Segni - Ampliamento di una struttura turistica esistente - Ristorante "La Noce" di Ambrosetti Nino e C. - Cod. ASP 2088, in variante al P.R.G. vigente, il cui schema è parte integrante del presente atto.



Accordo di programma

IL VICE PRESIDENTE: F.to Luciano CIOCCHETTI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 14 MAR. 2011



ALLEG. alla DELIB. N. 91 R

DEL 11 MAR 2011



REGIONE
LAZIO



PROVINCIA
DI
ROMA

COMUNE
DI
SEGNI

ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per la realizzazione dell'intervento denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane – Comune di Segni – Ampliamento di una struttura turistica esistente – Ristorante "La Noce" di Ambrosetti Nino e C. – Cod. ASP 2088", in variante al P.R.G. vigente

PREMESSO

Che l'art. 2, comma 203, lett. d) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 individua tra gli strumenti di programmazione negoziata aventi lo scopo di regolare gli interventi che coinvolgano una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che implicino decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali anche gli accordi definiti "Patti Territoriali";

Che con Deliberazione C.I.P.E. 21 marzo 1997, in attuazione del disposto di cui all'art. 2, comma 206 della L. 662/96, è stata adottata la disciplina unitaria dei Patti Territoriali e degli altri strumenti di programmazione negoziata;


Che in data 4 novembre 2002 la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed altri soggetti interessati hanno siglato il protocollo d'intesa del "Patto Territoriale delle Colline Romane";

Che il comma 204 del citato art. 2, L. 662/96, consente l'eventuale utilizzo della procedura degli accordi di programma di cui all'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali;

Che, a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico di Patto del 3 agosto 2004, è pervenuta al Comune di Segni, da parte del Ristorante "La Noce" di Ambrosetti Nino e C., la proposta di intervento di cui in oggetto;

Che il Tavolo di Concertazione del Patto territoriale delle Colline Romane del 3 marzo 2005 ha recepito e approvato l'intervento di cui in oggetto ritenuto coerente con gli indirizzi di sviluppo del Patto;

Che il Consiglio Comunale di Segni, con deliberazione n. 32 del 4 agosto 2005, si è espresso favorevolmente in ordine all'ammissibilità del progetto;



Che il Consiglio Comunale di Segni, con deliberazione n. 3 del 21 febbraio 2006, ha approvato il progetto e la relativa variante urbanistica e dato mandato al Sindaco, ai fini della definizione del procedimento di approvazione, di promuovere e sottoscrivere un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/00;

Che il Consiglio Comunale di Segni, con deliberazione n. 19 del 31 maggio 2006, ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni a seguito dell'avvenuto deposito, presso la Segreteria comunale, della medesima deliberazione di adozione della variante e dei relativi allegati con contestuale pubblicazione dell'avviso di deposito nei termini e modi di legge;

Che il Protocollo d'Intesa del "Patto Territoriale delle Colline Romane" prevede l'impegno, da parte della Regione Lazio, ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali accordi di programma;

Che con nota prot. n. 62777 del 22 maggio 2006 il Presidente della Provincia di Roma, come previsto dal Protocollo d'Intesa delle Colline Romane sottoscritto in data 4 novembre 2002 anche dalla Regione Lazio, ha chiesto l'attivazione della conferenza di servizi per l'esame dell'intervento di cui in oggetto;

Che con nota prot. n. Fa 1302 del 18 settembre 2006 l'ASP S.c.a.r.l. (Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane), soggetto responsabile del Patto, ha trasmesso gli atti amministrativi e gli elaborati progettuali dell'iniziativa citata comunicando, altresì, di aver depositato la medesima documentazione presso gli Enti competenti ad esprimersi e, con nota prot. n. 346 fc del 3 marzo 2010, tra l'altro, ha attestato la conformità dell'iter procedimentale tenuto per tale intervento alle linee di indirizzo del Patto Territoriale delle Colline Romane;

Che con nota prot. n. 133591 del 2 agosto 2006 ^{DELLA REGIONE LAZIO CONCILIO TERRITORIO E URBANISTICO} è stata convocata apposita conferenza di servizi istruttoria ai sensi degli artt. 14 ss. della L. 241/90 per l'esame contestuale degli elaborati e della documentazione prodotta; (B)

Che successivamente con nota prot. n. 147271 del 7 settembre 2006 è stata anticipata la convocazione della seduta della conferenza istruttoria ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90, che si è regolarmente svolta in data 2 ottobre 2006;

Che con nota prot. n. 155966 dell'11 dicembre 2007 il Presidente p.t. della Regione Lazio ha convocato la conferenza di servizi finalizzata alla sottoscrizione dell'accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/00, per il giorno 19 dicembre 2007;

Che la medesima conferenza di servizi si è conclusa positivamente, fatti salvi i pareri non ancora intervenuti, in data 19 dicembre 2007;

Che con successive note prot. n. 706 AA del 9 aprile 2009, n. 779 Bp del 14 maggio 2010 e n. 1481 bP del 19 ottobre 2010, l'ASP S.c.a.r.l. ha trasmesso i rimanenti pareri;



CONSIDERATO

Che l'intervento prevede la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica da adibire ad albergo per una superficie utile lorda di mq 2135,93 con sviluppo di volumetria pari a mc 5540,38. Questo edificio è costituito da quattro piani fuori terra e da un piano interrato adibito ad autorimessa. Al piano terra trovano ubicazione gli uffici, la reception, il bar e relativi locali accessori. Ai tre piani superiori vengono realizzate le strutture ricettive distinte rispettivamente in residence, al primo piano, e stanze d'albergo, ai due piani superiori;

Che le aree esterne non occupate né dall'edificio esistente, che non subirà modifiche, né dal nuovo, sono sistemate a viabilità, verde e parcheggi, per una superficie pari a mq 3200,00;

Che tale opera comporta un incremento occupazionale di 14 unità.

PRESO ATTO

Del verbale della seduta di conferenza di servizi istruttoria del 2 ottobre 2006;

Del verbale della seduta di conferenza di servizi del 19 dicembre 2007;

Del nulla osta reso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, prot. n. 4026 del 27 dicembre 2006;

Del parere favorevole con prescrizioni della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area Difesa del Suolo, prot. n. 155724/2S/05 Fascicolo 6093 del 2 aprile 2007;

Del parere favorevole con della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area Urbanistica e Beni Paesaggistici (Prov. RM, FR e LT), reso nel corso della conferenza di servizi del 19 dicembre 2006 e formalizzato con nota prot. n. 157631/2010 del 15 ottobre 2010.

Dell'autorizzazione dell'ASTRAL resa con nota prot. n. 6475 del 20 marzo 2009;

Della conferma dell'ammissibilità del progetto espressa dalla Provincia di Roma in sede di conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2006;

Dell'attestazione del Comune di Segni rilasciata dal Dott. Roberto Gizzi nella conferenza di servizi del 19 dicembre 2007 e ribadita con nota prot. n. 11739 del 17 ottobre 2007, in materia di legittimità dell'esistente;

Dell'attestazione del Comune di Segni, resa con nota prot. n. 798 del 21 gennaio 2010, relativa all'inesistenza del vincolo idrogeologico;


Dell'attestazione del Comune di Segni, resa con nota prot. n. 5945 del 2 maggio 2010, di inesistenza del gravame di uso civico;

Del parere preventivo di massima favorevole a condizioni della ASL RM G – Dipartimento di Prevenzione – S.O.S. Igiene e Sanità Pubblica, reso con nota prot. n. 13972 del 5 ottobre 2006;

Del nulla osta dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno, reso con nota prot. n. 9723 del 19 dicembre 2007;

Della dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. dell'Ing. Filippo Vittori, datata 1 aprile 2009.

Della nota del Direttore Regionale Agricoltura, prot. n. 85831/03 del 25 giugno 2007, relativa al parere ex art. 7 della L.R. 59/95 in assenza di diritti di uso civico;


Della nota prot. n. 111736 del 6 luglio 2006, contenente prescrizioni, trasmessa all'Area Conferenze di Servizi dal Direttore p.t. della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica.

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, rappresentata dalla Presidente p.t., la Provincia di Roma rappresentata dal Presidente p.t., ed il Comune di Segni, rappresentato dal Sindaco p.t., convengono quanto segue:

ART. 1 (Oggetto)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è approvato l'intervento denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane – Comune di Segni – Ampliamento di una struttura turistica esistente – Ristorante "La Noce" di Ambrosetti Nino e C. – Cod. ASP 2088", in variante al P.R.G. vigente, quale risulta dal progetto definitivo, parte integrante del presente atto, costituito dai seguenti elaborati, assentiti in conferenza di servizi nella seduta del 19 dicembre 2007:

- TAV. 01 Progetto Architettonico, datata ottobre 2004;
- TAV. 02 Relazione Tecnica, datata ottobre 2004;
- TAV. 01 Elaborato Grafico, datata ottobre 2005;
- TAV. 02 Relazione ~~Tecnica~~ ^{ILLUSTRATIVA} datata ottobre 2005;

R
e dai seguenti elaborati adeguati in base alle indicazioni ricevute dall'ASTRAL S.p.A. a seguito della conferenza di servizi del 19 dicembre 2007 e conformi al parere della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area Urbanistica e Beni Paesaggistici (Prov. RM, FR e LT), reso con nota prot. n. 157631/2010 del 15 ottobre 2010:

- TAV. 01 Elaborato Grafico, datata gennaio 2008;
- TAV. 02 Relazione Illustrativa, datata gennaio 2008;

ART. 2 (Variante)

La variante urbanistica correlata all'intervento ed approvata con il presente accordo è limitata alle sole aree dallo stesso interessate che mutano la destinazione urbanistica da "Zona I – zona per attività agricole e forestali, Sottozona II ^{PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE} ~~sottozona agricola~~", così originariamente definita dal P.R.G. approvato con D.G.R. 541 del 26 febbraio 1979 e vigente all'avvio della presente procedura amministrativa, ora "Zona 6 – Ambito agricolo della piana con forme insediative (tra m. 200 e m. 300 s.l.m.)", così come previsto dalla Variante generale approvata con D.G.R. n. 351 del 29 maggio 2007, a "Zona E – Attrezzature Ricettive", con gli indici e i parametri urbanistici previsti dal progetto. *R*

Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. ~~37~~ ³⁷. *R*




ART. 3
(Prescrizioni e Condizioni)

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area Difesa del Suolo:

1. per quanto riguarda il piano interrato il piano di calpestio più basso, sia posto ad un metro sopra la massima escursione della falda che, nella relazione geologica, il Dr. Germani indica a profondità superiori ai primi 10 metri dal piano campagna (pag. 11 della relazione geologica);
2. nella fase di progettazione esecutiva dovranno essere effettuate indagini geognostiche finalizzate alla definizione delle caratteristiche lito-stratigrafiche dei terreni in modo da poter individuare la profondità migliore alla quale fondare le strutture e il tipo di fondazione più idoneo. Le indagini dovranno essere spinte ad una quota significativa da un punto di vista fondazionale;
3. il piano di posa delle fondazioni delle singole opere d'arte, ivi comprese eventuali opere di sostegno, dovrà essere scelto ad una quota tale che, necessariamente e in ogni punto della fondazione, il trasferimento dei carichi avvenga su di un terreno omogeneo da un punto di vista geomeccanico;
4. le fondazioni degli edifici dovranno raggiungere in tutti i casi il substrato integro ed in nessun caso è ammesso di fondare sul materiale di riporto, utilizzato per raggiungere la quota di progetto;
5. sia posta particolare attenzione alla realizzazione di un sistema di drenaggio ~~superficiale~~ ^{superficiale}, opportunamente dimensionato, per l'allontanamento delle acque superficiali soprattutto in occasione di eventi pluviometrici intensi;
6. tutto il sistema di smaltimento fognario dovrà essere collettato in pubblica fognatura o condotte alla linea di drenaggio più vicina secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente;
7. dovrà essere posta particolare attenzione affinché durante le fasi edificatorie le linee di deflusso naturale siano rispettate e non siano ostruite da materiali di riporto;
8. dovranno essere realizzate nelle varie fasi dei lavori tutte le opere provvisorie e definitive atte a garantire la stabilità del suolo ed un'ottimale regimazione delle acque. Siano realizzate a fronte degli scavi e dei rilevati adeguate opere di contenimento, dotate di opportuni drenaggi, e di sistemi di canalizzazione e di smaltimento delle acque;
9. la superficie interessata ai movimenti terra dovrà essere limitata allo stretto necessario per la realizzazione dei lavori che dovranno essere eseguiti e localizzati come da progetto presentato senza arrecare danni alla circostante vegetazione arborea ed arbustiva eventualmente presente;
10. il materiale terroso e lapideo proveniente dagli scavi dovrà essere sistemato stabilmente sul posto in modo da non turbare l'attuale equilibrio idrogeologico e quello in esubero smaltito secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente;
11. nella messa in posto dei riporti dovrà essere realizzata un'adeguata



compattazione dei materiali tale da prevenire successivi fenomeni di assestamento che potrebbero compromettere la stabilità dell'opera ed il corretto deflusso delle acque superficiali;

12. tutte le scarpate e le superfici nude eventualmente formatesi a seguito dei lavori, dovranno essere opportunamente profilate e stabilizzate;
13. l'interessato s'impegna a realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo che gli saranno imposte, qualora si dovessero ravvisare situazioni di turbativa all'ambiente, per ciò che attiene l'assetto idrogeologico;

e per quel che riguarda gli aspetti vegetazionali siano recepite le indicazioni del Dr. Tonelli, indicate nella nota del 30/01/2007, di seguito riportate:

- siano osservate le indicazioni del progettista Dr. For. G. Ludovici;
- siano utilizzate per l'arredo verde specie autoctone curando sia l'inserimento paesaggistico che la compatibilità fitoclimatica;
- sia riutilizzato lo strato superficiale del suolo proveniente dagli scavi per la ricostituzione del verde;
- sostituire ai muri di recinzione tra le proprietà siepi costituite da specie autoctone.

La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche.

ASTRAL S.p.a.:

- Sia chiuso l'accesso carrabile esistente al Km 53+950 lato dx;
- Sia chiuso l'accesso carrabile esistente al Km 53+895 lato dx;
- Siano realizzate delle cunette laterali con massetto in calcestruzzo armato per la raccolta e il convogliamento delle acque piovane;

così come indicato negli elaborati presentati e nel rispetto delle norme previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

ASL Roma G – Dipartimento Prevenzione – S.O.S. Igiene e Sanità Pubblica:

- Vengano rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente sull'aerazione e l'illuminazione degli ambienti;
- L'edificio sia allacciato alla fognatura Comunale o in alternativa sia adottato un sistema di smaltimento acque reflue previsto dalla normativa vigente dimensionato per il numero di abitanti equivalenti;
- Vengano attuate le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità e la vivibilità dell'edificio alle persone disabili (D.G.R. 27/03/2001 n. 424);
- Vengano rispettati i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente sulle attività ricettive.

Sono fatti salvi i pareri dei competenti Servizi ASL per quanto attiene l'esame dei progetti esecutivi.



ART. 4
(Obblighi)

L'operatore privato dovrà sottoscrivere, prima del rilascio del permesso a costruire, atto d'obbligo finalizzato al mantenimento della destinazione d'uso degli immobili per un congruo tempo (15 anni), al termine del quale la destinazione d'uso potrà essere modificata solo a seguito di regolare procedura di variante urbanistica.

Il medesimo atto d'obbligo dovrà altresì contenere l'impegno, da parte dell'operatore, a mantenere il livello occupazionale previsto.

Le violazioni dell'atto d'obbligo di cui sopra comportano il venir meno degli effetti del presente Accordo in relazione ai contenuti dello stesso.

ART. 5
(Ratifica)

Poiché l'accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Segni entro 30 giorni dalla sottoscrizione, a pena di decadenza.

ART. 6
(Approvazione e Pubblicazione)

A seguito dell'avvenuta ratifica consiliare di cui all'art. 5, il presente accordo sarà approvato anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di Segni, con Decreto del Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul B.U.R.L.

ART. 7
(Collegio di vigilanza)

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Segni - o suo delegato - che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

Regione Lazio: La Presidente

Provincia di Roma: Il Presidente

Comune di Segni: Il Sindaco

Roma li

